MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RegioneLombardia

INTESA

tra

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e

Regione Lombardia

PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO
PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
in attuazione dell'art. 48 del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276

LE PARTI

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e in particolare l'articolo 48 che istituisce l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53", e in particolare il Capo III che disciplina i percorsi di istruzione e formazione professionale;

VISTA la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e in particolare gli articoli 18, 19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione promuova i tirocini formativi e di orientamento, l'istituzione della scuola bottega e le diverse forme di apprendistato;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e in particolare l'articolo 21 il quale valorizza la qualità

della formazione in apprendistato e riconosce lo svolgimento dei percorsi formativi in alternanza scuola lavoro, nonché l'articolo 24, che riconosce quali soggetti che possono erogare i servizi di istruzione e formazione professionale sia le istituzioni formative accreditate sia le istituzioni scolastiche autonome ;

VISTE le "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale" approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 6563 del 13 febbraio 2008;

VISTO il comma 4bis dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, riguardante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

VISTO l'articolo 2, comma 155 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" che destina prioritariamente il 20 per cento delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio in apprendistato all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 3 comma 2 del D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che consente agli istituti professionali di svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche di istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1– quinquies dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTO il Decreto interministeriale del 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione- anno scolastico e formativo 2010-2011- dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

CONSIDERATO CHE

nell'Intesa sulle "Linee guida per la formazione nel 2010", approvata il 17 febbraio 2010, Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali concordano di rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria,) con l'obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti;

l'avvio del sistema di Istruzione e formazione professionale costituisce condizione sostanziale anche per l'attuazione dell'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione;

Regione Lombardia ha sottoscritto in data 25 gennaio 2010 un accordo con Confartigianato Lombardia, C.N.A. Lombardia, C.L.A.A.I. Lombardia, Casartigiani Lombardia finalizzato a promuovere l'avvio sperimentale, nell'anno 2010, dell'attuazione dell'apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. 276/03, per le qualifiche di interesse del tessuto produttivo artigiano;

PRESO ATTO

degli esiti del confronto con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"

CONVENGONO

1. di promuovere l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
2. di stabilire che, nella fase transitoria di cui all'articolo 27 comma 2 del decreto legislativo 226/2005, le qualifiche di riferimento per l'apprendistato di cui al punto precedente corrispondono alle figure e agli standard formativi di cui al decreto interministeriale 15 giugno 2010, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo d istruzione;
3. di stabilire altresì l'opportunità che, in attesa della trasposizione della presente intesa nella normativa contrattuale di riferimento e ferma restando l'autonomia delle parti sociali, i datori di lavoro possano fare riferimento ai trattamenti economici e normativi sin qui previsti dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato ex legge n. 196/1997 ovvero ex decreto legislativo n. 276/2003 proporzionalmente al monte ore di impegno formativo (400 ore) e al reale impegno lavorativo del giovane per quanto riguarda, in particolare, il trattamento retributivo;

4. che la prima fase di attuazione dell'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione ha la finalità di individuare un modello per il raggiungimento delle qualifiche professionali attraverso la valenza educativa e formativa del lavoro sviluppando idonei strumenti, modalità organizzative e didattiche, intensificando la relazione e la reale integrazione tra sistema educativo e mondo del lavoro e segnatamente tra teoria e pratica, tra lavoro come mezzo per la formazione e lavoro come fine della formazione per l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza;
5. che Regione Lombardia mette a disposizione le risorse già definite nell'accordo regionale con le associazioni di rappresentanza del comparto artigiano, eventualmente integrate in funzione della dotazione di cui alla finanziaria del 2010 che riserva una quota del 20 per cento delle assegnazioni alle Regioni per gli apprendistati di primo e terzo livello, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ovvero l'applicazione in altri settori produttivi;
6. che le attività oggetto della presente intesa potranno essere sviluppate anche in modo complementare e con il sostegno degli strumenti previsti in attuazione degli accordi siglati a livello nazionale e regionale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Lombardia e Parti Sociali, finalizzati a sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità occupazionali della PMI artigiana, commerciale e turistica;
7. che l'attuazione della presente intesa sarà coordinata e monitorata da un apposito tavolo paritetico di coordinamento composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari; nonché dalla cabina di regia regionale;
8. che decorsi quattro anni dalla firma della presente intesa procederanno a una valutazione degli esiti attraverso le risultanze fornite dal tavolo paritetico di coordinamento, per la prosecuzione delle attività.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Regione Lombardia
Il Ministro	Il Ministro	Il Presidente
Maurizio Sacconi	Mariastella Gelmini	Roberto Formigoni

ALLEGATO TECNICO

OBIETTIVO

Attivazione di percorsi formativi in apprendistato finalizzati a contrastare la dispersione scolastica e forme di sfruttamento della manodopera minorile con contratti irregolari o altre forme negoziali contra legem, nell'ottica della centralità della persona anche attraverso la valorizzazione di tutte le modalità formali, informali e non formali di apprendimento, compresi i percorsi di formazione in azienda, e il recupero del valore educativo e formativo del lavoro e del lavoro manuale in particolare.
In termini strategici l'intesa si propone di accreditare nelle fasce giovanili il principio dell'art. 35 della Costituzione («elevazione professionale dei lavoratori») attraverso un apprendistato che adoperi il lavoro come mezzo formativo per maturare un lavoro qualificato, secondo le direttive europee, sia sul piano tecnico-professionale, sia sul piano educativo e culturale ai fini dell'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza.

OGGETTO

Regolamentazione dei profili formativi e delle modalità di apprendimento anche in assetto di lavoro per il raggiungimento delle qualifiche professionali attraverso l'apprendistato sviluppando idonei strumenti, modalità organizzative e didattiche, intensificando l'integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mondo del lavoro, il diritto di scelta della persona delle sedi e delle modalità dell'apprendimento fermo restando il diritto - dovere in capo alla Regione di verificare gli esiti e la qualità dei percorsi formativi ed educativi.

DESTINATARI

I percorsi formativi sono rivolti a giovani assunti con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione ex art. 48 dlgs 276/03. Con riferimento alla età del giovane trova applicazione la normativa di legge vigente al momento della stipulazione del singolo contratto di lavoro.

DURATA

Il piano formativo individuale, parte integrante del contratto di apprendistato, specifica la durata del percorso formativo che, ai sensi del comma 4, lett. b), dell'articolo 48 del dlgs 276/03, sarà determinata in modo "congruo" alla qualifica da conseguire, sulla base dei crediti formativi acquisiti.

QUALIFICHE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ai sensi del comma 4, lett. a), dell'articolo 48 del dlgs 276/03 il percorso in apprendistato di primo livello dà luogo al riconoscimento di una qualifica professionale ai sensi del decreto legislativo n.226/2005, articolo 15. Le qualifiche conseguibili e i relativi obiettivi di apprendimento corrispondono in prima attuazione alle figure e agli standard formativi di cui al decreto interministeriale 15 giugno 2010.
Resta inteso che, ai sensi del comma 4, lett. d), dell'articolo 48 del dlgs 276/03, è possibile altresì il riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali.

PIANO FORMATIVO E MONTE ORE DI FORMAZIONE

Il monte ore di formazione è definito di regola in 400 ore di formazione annue, interne o esterne alla azienda, secondo quanto previsto nel piano formativo individuale e certificate dalle istituzioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 19/07, anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il Piano Formativo Individuale (PFI), parte integrante del contratto di apprendistato, comprende il bilancio delle competenze del soggetto, gli obiettivi da raggiungere con le rispettive modalità e tempi, coinvolgendo in maniera protagonistica in questo percorso il giovane e la sua famiglia.

Ai sensi del comma 4, lett. c), dell'articolo 48 del dlgs 276/03, viene fatto rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

La certificazione di competenze intermedia (in caso di interruzione dei percorsi o di non ammissione agli esami finali) e finale (a seguito di superamento dell'esame conclusivo) è rilasciata secondo le modalità previste per i percorsi in diritto dovere di istruzione e formazione nelle citate "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale" e nel DD 9837 del 12/09/2008 "Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della regione Lombardia", anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Ai sensi del comma 4, lett. 6), dell'articolo 48 del dlgs 276/03 è prevista la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.

TUTOR

Al tutor è affidato il coordinamento generale delle diverse attività previste dal percorso formativo complessivo, in attuazione del piano formativo individuale dell'apprendista.

Il tutor deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall'accreditamento regionale o dal DM 28/02/2000, ovvero in alternativa essere un Maestro artigiano ai sensi della DGR 6563 del 13 febbraio 2008 ovvero a seguito di riconoscimento conferito dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche nell'ambito della bilateralità per i percorsi di istruzione e formazione professionale in attuazione del diritto dovere.

Il tutor si fa carico dell'affiancamento dell'apprendista durante l'intero percorso formativo con azioni di sostegno individuale, del monitoraggio e della valutazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale dell'apprendista.